



Comune di Canneto sull'Oglio
(Provincia di Mantova)

Allegato alla Delibera
di Consiglio comunale n. 12 del 20/03/2007

**Regolamento
per l'erogazione
di servizi e prestazioni sociali a tariffa
agevolata**

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 20/03/2007



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie sul costo di servizi e prestazioni sociali offerti dal Comune di Canneto sull'Oglio, in relazione alla situazione economica dei richiedenti, come previsto dal D. Lgs. n. 109 del 31.03.1998, del DPCM n. 221 del 07.05.1999 e del successivo D.lgs n. 130 del 03.05.2000.

Articolo 2

Interventi e prestazioni

1. Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le prestazioni o servizi sociali e assistenziali erogati dal Comune, non destinati alla generalità dei soggetti e comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, sulla base dei rispettivi Regolamenti, richieste da cittadini italiani, comunitari, extracomunitari, residenti nel Comune di Canneto sull'Oglio.
2. Con Deliberazione della Giunta Comunale, saranno determinate, per i singoli servizi, le fasce di valore ISEE e la corrispondente partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, in modo da assicurare esenzione ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e, con criterio di progressività, trattamento agevolato per le altre situazioni, fino alla individuazione di una tariffa massima del servizio, che non necessariamente dovrà coincidere con la tariffa piena.

Articolo 3

Elementi per la determinazione della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE)

1. La situazione economica del richiedente le prestazioni di cui all'articolo 2 viene determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998, modificato dall'articolo 2 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.2000.
2. Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare si precisa quanto segue:
 - fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica
 - ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare
 - il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione economica patrimoniale (come descritti nei successivi articoli 4 e 5), rapportata al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D. Lgs. n. 109/1998, come modificato dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.2000, di seguito riportata:



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- ✓ Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- ✓ Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- ✓ Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente o di invalidità superiore al 66%;
- ✓ Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa

Articolo 4

Criteria per la valutazione della situazione economica reddituale

1. L'indicatore della situazione economica reddituale è determinato, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 221 del 7/5/99, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 130 del 03.05.2000, sommando per ciascun componente del nucleo familiare:
 - a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all'articolo 2135 del C.C. svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
 - b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo articolo 5.
2. Dal valore della situazione reddituale, come sopra determinata, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57; in tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Articolo 5

Criteri per la valutazione della situazione economica patrimoniale.

1. In base all'articolo 2 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.2000, l'indicatore del reddito di cui al precedente articolo 4 è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali come di seguito definiti:
 - 1) patrimonio immobiliare
 - a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;
 - 2) patrimonio mobiliare
 - a) depositi e conto correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;
 - b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiano o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data 31 dicembre dell'anno precedente;
 - g) gli altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data 31 dicembre dell'anno precedente, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6

- Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione di proprietà detrazione del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile o in alternativa se più favorevole e fino a concorrenza il valore della casa di abitazione nel limite di € 51.645,67; la detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione previsto all'articolo 4 del presente Regolamento;
- Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

Articolo 6

Dichiarazione sostitutiva unica del richiedente

1. La richiesta delle prestazioni di cui all'articolo 2 avviene a domanda dell'interessato, con la contestuale presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 art. 46, dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998 e dell'articolo 6 del DPCM n. 221/1999, come modificati dall'art 4 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.2000.
2. L'ufficio competente del Comune rilascerà ai richiedenti un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.
3. La validità dell'attestazione è di 12 mesi dalla data del rilascio. Eventuali variazioni della situazione reddituale e/o patrimoniale che interverranno nel periodo di validità dell'attestazione dovranno essere comunicati con apposita nuova dichiarazione.
4. La decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni potrà avvenire nel successivo mese di gennaio o di settembre di ciascun anno.
5. Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione agevolata, potranno essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Tali controlli potranno essere effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
6. Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva
 - b) presentazione di autodichiarazione incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevuta. L'interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie.
 - c) Nel caso in cui non sia residente nel Comune di Canneto sull'Oglio.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

7. In base all'articolo 5 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.2000, il Comune trasmetterà le informazioni raccolte con le dichiarazioni sostitutive ad un'apposita banca dati costituita e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale provvederà al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente; fino a che l'INPS non sarà in grado di rilasciare il predetto indicatore, al calcolo dello stesso provvederà il Comune, anche avvalendosi della procedura informatica messa a disposizione dell'INPS come previsto dall'articolo 4 comma 3 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.2000.

Articolo 7

Competenze e controlli

1. Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile del Settore cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme vigenti regolanti il servizio.
2. Lo stesso Responsabile di Settore eserciterà le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare, reddituale e patrimoniale dichiarata, anche mediante scambio di dati ed informazioni con altre amministrazioni pubbliche, potrà altresì richiedere ogni idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
3. Nel caso riscontrasse dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste, si provvederà alla sospensione dal servizio e alla revoca dei benefici concessi, con il conseguente eventuale recupero delle somme dovute, comprensive di interessi al tasso legale, con decorrenza dal momento di erogazione della prestazione agevolata richiesta.
4. Per le categorie di lavoratori oggetto di studi di settore, qualora le dichiarazioni reddituali dovessero risultare inferiori a quanto indicato dagli stessi studi di settore saranno immediatamente predisposte verifiche.
5. Il Comune potrà stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli, nel rispetto della disciplina per l'acquisizione e il trattamento dei dati personali, come previsto dall'art 7 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.2000 e di seguito evidenziata.
6. In base all'articolo 7 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.2000, l'acquisizione e il trattamento dei dati personali inerenti alla dichiarazione ISEE avviene in conformità alla Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, applicando le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15, si applicherà altresì il D. Lgs. n. 135 del 11.05.1999.

Articolo 8

Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra indicata.